03836-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 13/09/2016

Sent. n. sez.
1087/2016

REGISTRO GENERALE
N.17199/2016

Composta da:

STEFANO PALLA - Presidente -
SILVANA DE BERARDINIS - Rel. Consigliere -
EDUARDO DE GREGORIO
GRAZIA MICCOLI
ANGELO CAPUTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MILANO
nei confronti di:

GAMBERALE VITO ALFONSO nato il 03/08/1944 a CASTELGUIDONE
MAIA MAURO nato il 27/05/1961 a CUNEO
RAVASIO RENATO nato il 27/10/1945
F2I SGR S.P.A.

avverso la sentenza del 17/07/2015 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere SILVANA DE BERARDINIS;
~~lette~~/sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI che ha chiesto annullamento con rinvio

Uditi difensori Avv.; Marchiolo Carlo, Giarda Angelo, Biancolella Gianpiero, Alleva Guido Carlo, De Luca Marco, che hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso del PM

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 17/7/15 il GUP presso il Tribunale di Milano dichiarava non doversi procedere nei confronti di GAMBERALE Vito,MAIA Mauro e RAVASIO Renato,nonché dell'Ente F2I SGR.S.p.a.(Fondi Italiani per infrastrutture),in ordine ai reati ed all'illecito amministrativo,rispettivamente ascritti,perché il fatto non sussiste.

Nella specie risultava contestata l'ipotesi di reato prevista dall'art.185 del Testo Unico Finanziario,rispettivamente:

- al Gamberale,nella qualità di amministratore delegato dell'ente F2I, ai coimputati Maia Mauro e Ravasio Renato,nella qualità di amministratori della SEA S.p.a.,(impresa di esercizi aeroportuali con partecipazione del Comune di Milano e della Provincia di Milano,oltre che dei Fondi F2I),per avere diffuso false notizie ,provocando una alterazione del prezzo di mercato delle azioni della SEA S.p.a.per la quale era stata avviata procedura per la ammissione alla quotazione in borsa(avendo la Consob approvato il prospetto informativo che tale società aveva redatto il 14.11.2012).

In particolare era stata inviata una comunicazione alla CONSOB in data 19.11.2015,nella quale erano state evidenziavate presunte omissioni nel comunicato stampa della SEA successivo al consiglio di amministrazione del 15 novembre 2015,per la mancata comunicazione di un'informativa inerente ai fattori negativi di rischio,nella procedura in atto, attivata dal Comune di Milano,con offerta pubblica in relazione alla quale il Gamberale era tenuto,come nuovo socio ,a collaborare,in base ad un patto parasociale del 29.12.2011.

L'ipotesi di accusa riguardava tali omissioni,ed evidenziava come fosse stata indicata al mercato,da parte dei soggetti istituzionalmente addetti,una falsa informazione sulla omessa indicazione di dati rilevanti,che al contrario risultavano inseriti nella documentazione della SEA.

L'accusa aveva ipotizzato l'esistenza dell'interesse del Gamberale alla assunzione di posizione dominante nell'ambito della SEA, ostacolando il progetto del Comune che intendeva proporre la quotazione in borsa della società partecipata.

Al Maia ed al Ravasio si contestava di avere realizzato iniziative tese ad ostacolare la quotazione in borsa della SEA,(come indicato dal GUP i predetti avevano segnalato nella riunione del Consiglio di amministrazione della SEA in data 15.11.2012,la mancata inclusione nel prospetto informativo dei dati rilevanti,ed avevano inviato in data 19.11.2012,alla Consob,segnalazione delle situazioni critiche della SEA,come da notizia diffusa da organi di stampa).

La CONSOB aveva dato indicazione alla SEA di pubblicare il prospetto informativo,e successivamente aveva ritenuto non rilevanti i dati segnalati.

(fl.8-9 sentenza).

Il GUP ,aveva escluso la sussistenza di elementi idonei ad essere vagliati a supporto dell'accusa in sede dibattimentale,osservando che ,in ogni caso i dati dedotti a carico degli imputati non

avrebbero avuto valenza ai fini di integrare l'ipotesi di reato prevista dall'art.185 TUF(norma che sanziona la condotta di >chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari>.)-

-Avverso tale sentenza proponeva ricorso il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Milano,deducendo:

preliminarmente che il procedimento aveva avuto inizio sulla base di un esposto indirizzato alla CONSOB da parte della Sea S.p.a. in data 4 dicembre del 2012,nel quale erano stati evidenziati i comportamenti del socio F2I che,anche attraverso i consiglieri della SEA,Maia e Ravasio,avrebbero determinato il fallimento della iniziativa di pubblica offerta delle azioni,per evitare di pregiudicare l'interesse economico del suddetto Fondo,che aveva acquistato,nello stesso mese di dicembre 2012,le quote della SEA,delle quali aveva la titolarità la Provincia di Milano,che erano state poste in vendita con procedura particolarmente rapida.

Ad avviso del PM le indagini avevano confermato l'assunto accusatorio inerente alle condotte manipolative ascrivibili agli imputati.

Sul punto veniva dunque censurata la sentenza del GUP che-non ponendo in dubbio l'esistenza di elementi probatori,e la potenzialità degli elementi raccolti ad essere sottoposti alla verifica dibattimentale,aveva prosciolto gli imputati per insussistenza del fatto,rubricato secondo l'ipotesi prevista dall'art.185 TUF.

Il ricorrente deduceva:

1-la manifesta illogicità della motivazione-

A riguardo evidenziava che la condotta degli imputati si inseriva nella fase della offerta pubblica iniziale delle azioni finalizzata alla ammissione in un mercato regolamentato,(secondo il D.Lgs.n.58/98 e nel regolamento Emittenti della CONSOB e della Borsa Italiana),e che la determinazione del prezzo avveniva progressivamente:nella specie era fissata la data del 19 novembre 2012,per l'inizio delle operazioni ed il termine ultimo,per sottoscrizione di azioni,indicato nel 30.11.2012,secondo il prospetto informativo della SEA.

Orbene,il PM evidenziava che la SEA aveva fissato,nella seduta del 15.11.2012,il prezzo di collocamento variabile tra un minimo ed un massimo,e che doveva ritenersi a riguardo illogica l'affermazione del GUP che aveva escluso che le condotte tenute dagli imputati avessero influito sulla decisione del consiglio di amministrazione,in data 15.11.2012,perché tale delibera avrebbe avuto valore di semplice premessa rispetto ad ulteriori comportamenti illeciti.

Infine rilevava che a seguito dei comportamenti in contestazione era intervenuta la revoca dell'offerta(ipotesi prevista ex art.95 bis co. 2 TUF.-che stabilisce>il diritto di revoca della sottoscrizione a seguito della pubblicazione di un nuovo prospetto>).

-2- erronea applicazione della legge penale-

A riguardo il ricorrente evidenziava l'erronea esclusione dei presupposti che integrano l'ipotesi prevista dall'art.185 TUF,richiamando altresì il dettato dell'art.182 co.2 stesso Testo,ove si stabilisce che le disposizioni degli articoli 184,185,187-bis e 187 ter si applicano ai fatti

concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri paesi dell'Unione europea;citava altresì l'art.9 della Direttiva 6/2003/6/CE,secondo la quale "le disposizioni della presente direttiva si applicano ad ogni strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato di almeno uno Stato membro,o per il quale è stata presentata una richiesta di Ammissione alla negoziazione in detto mercato,a prescindere dal fatto che le operazioni di negoziazione abbiano o meno effettivamente luogo in tale mercato>.

Come dedotto nel ricorso sul punto,la SEA non aveva solo presentato una richiesta di ammissione alla negoziazione,ma era stata ammessa alle negoziazioni sul mercato con un provvedimento della BORSA Italiana.(n.7587 del 12.11.2012)-

In tal senso il PM riteneva che la condotta contestata fosse rispondente all'ipotesi normativa di cui all'art.185 TUF.

-3-inosservanza della legge processuale ,in relazione all'art.424 cod.proc.pen.,in relazione all'art.2637 Cod.Civ.

Osservava,sul punto,che il GUP ,nel ritenere insussistente l'ipotesi contemplata dall'art.185 TUF.,avrebbe dovuto valutare se il fatto fosse suscettibile di integrare il reato di aggiotaggio,del quale,in ogni caso,secondo il PM .,si dovevano ritenere sussistenti i presupposti,secondo la modifica ex art.9 L. 18.4.2005,n.62-,che sanziona la condotta di chiunque diffonde notizie false,ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato,ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari-

Per tali motivi il PM chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza.

I difensori degli imputati hanno depositato memorie chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o pronunziarsi il rigetto del ricorso.

Analogamente ha concluso con memoria la difesa della F2I,SGR S.p.a.ente al quale risultava addebitata ipotesi di illecito amministrativo ai sensi del D.lgs. n.231 del 2001.

RILEVATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta privo di fondamento.

Invero deve rilevarsi preliminarmente che dal testo del provvedimento impugnato si desume che il giudice procedente ha correttamente pronunziato sentenza di non doversi procedere nei confronti degli odierni imputati,in riferimento al fatto contestato ,avendo constatato l'assenza di elementi significativi della condotta illecita enunciata secondo l'ipotesi normativa dell'art.185 TUF.

-A riguardo vale osservare altresì che gli elementi indiziari richiamati dal PM nel ricorso sono stati specificamente valutati dal GUP ,con motivazione congrua ed in conformità al dettato

giurisprudenziale di questa Corte,secondo cui il reato di manipolazione del mercato,previsto dall'art.185 D.Lgs.24 febbraio 1998,n.58,così come modificato dalla L. 18 aprile 2005,n. 62,si caratterizza ,differenziandosi dall'omologo illecito amministrativo di cui all'art.187 ter D.Lgs. citato,anch'esso denominato di manipolazione del mercato,per la presenza di condotte qualificabili *lato sensu* come truffaldine o artificiose,idonee a concretizzare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari(v.Sez.VI-n.15199 del 3-5-2006-RV234508)-
Cass. 12989 del 2013-a fl.12-
Il reato di manipolazione del mercato,previsto dall'art.185 del D.Lgs. 24/02/1998,n.58,ha natura di mera condotta per la cui integrazione è sufficiente che siano posti in essere comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari ,senza che sia necessario il verificarsi di tale evento;tuttavia ,la natura di pericolo concreto di tale delitto esige,ai fini del perfezionamento del reato,la manifestazione fenomenica della idoneità dell'azione a mettere in pericolo l'interesse protetto dalla norma,costituito dal corretto ed efficiente andamento del mercato al fine di garantire che il prezzo del titolo nelle relative transazioni rifletta il suo valore reale e non venga influenzato da atti o fatti artificiosi o fraudolenti .(Cass.Sez.I,n.45347 del 6/5/2015,dep.13/11/2015-PG.BBVA in proc.Bonsignore ed altri-RV 265397)-
Orbene,come evidenziato dal GUP.,che si pone in conformità ai suddetti principi giurisprudenziali, la condotta degli imputati non avrebbe potuto influire sul prezzo delle azioni della SEA,in quanto la determinazione del valore delle azioni nella fase precedente alla trattativa di mercato,era avvenuta prima dei fatti contestati (essendo avvenuta l'attività di cd.premarketing dell'offerta promossa dalla SEA,nelle date dal 6 al 16 novembre 2012)-
In tal senso,nella condotta ascritta agli imputati,il giudice non ha individuato-correttamente-alcun riferimento concreto alla influenza esercitata dai predetti sulla determinazione del prezzo dei titoli ,essendo la condotta stessa-come specificata nell'imputazione-avulsa dalla fase nella quale si sarebbe determinato il relativo valore sul mercato.
-Alla luce di tali principi si deve ritenere che la sentenza di cui si tratta sia esente dal denunciato vizio di erronea applicazione della legge penale,onde resta esclusa l'incisività del rilievo formulato dal requirente ove pone in risalto che l'offerta dei titoli era stata successivamente revocata.
Pertanto non possono ritenersi dotati di fondamento i rilievi articolati dal PM ricorrente nel primo e secondo motivo di ricorso,non ravvisandosi peraltro incongruenze ed illogicità della motivazione.
2-Parimenti si rivelano prive di fondamento le censure di erronea applicazione della legge penale,essendo la valutazione degli elementi di natura indiziaria del tutto rispondente ai canoni normativi ed ai menzionati principi giurisprudenziali.
In particolare vale osservare che nei motivi di ricorso sul punto i rilievi del PM non valgono ad inficiare la legittimità della pronunzia di proscioglimento,resa dal GUP con approfondita disamina dei dati processuali,dai quali non si desumeva alcun elemento sintomatico di artifici

posti in essere dagli imputati,ciascuno nelle proprie qualità,con conseguente alterazione del mercato azionario.

3-Non è dotato di fondamento il terzo motivo,con riferimento alla inosservanza dell'art.424 Cod.proc.pen. in riferimento al disposto dell'art.2637 Cod.Civ.

Invero va rilevato che dal testo del provvedimento di cui si tratta emerge la compiuta verifica da parte del GUP degli elementi addotti dall'accusa ritenuti,con logiche argomentazioni,privi di idoneità a sostenere l'ipotesi accusatoria in sede dibattimentale; a tanto è da aggiungere la considerazione che condotta ascritta agli imputati risulta di epoca successiva a quella della determinazione della quotazione dei titoli oggetto di offerta al pubblico mercato.

- Orbene,tenuto conto che in tema di aggiotaggio commesso mediante <altri artifizi>,la tipicità della condotta non può essere desunta dal mero fine di alterazione del mercato perseguito dal suo autore ,essendo invece necessario che la stessa risulti oggettivamente artificiosa,venendo realizzata con modalità di azione,di tempo e di luogo di per sé tali da poter incidere sul normale andamento del corso dei titoli.(Sez.V,n.4324 del 29.1.2013-RV254324-),deve ritenersi priva di fondamento la censura articolata dal PM. ricorrente per omessa verifica della sussistenza dei presupposti che integrano l'ipotesi di aggiotaggio.

In conclusione si osserva che i motivi di ricorso sono privi di fondamento,essendo la sentenza rispondente ai requisiti di applicazione dell'art.425 Cod.Proc.Pen.

Va pertanto pronunziato il rigetto del ricorso.

PQM

Rigetta il ricorso .

Così deciso in data 13 settembre 2016.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

addì 25 GEN 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Carmela Lauriello